

Prot. 6853/05/CDP

RISOLUZIONE N° 4 del 4 ottobre 2005

Integrazione della Risoluzione 21 novembre 2000, n° 5, in tema di criteri per la nomina dei componenti del Garante del contribuente.

Nella seduta del 4 ottobre 2005, composto come da verbale in pari data;

UDITO il Relatore, consigliere Giuseppe Bellitti;

VISTO l'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n° 212, istitutivo dell'Autorità "Garante del contribuente";

VISTO l'art. 2, co. 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 545;

VISTA la Risoluzione n°5/00, adottata da questo Consiglio in data 21 novembre 2000, concernente il procedimento di nomina dei componenti dell'Autorità Garante del contribuente;

VISTA la Relazione predisposta dalla Commissione II – Studi e Documentazione – avente ad oggetto i quesiti pervenuti a questo Consiglio da parte di Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, concernenti l'applicazione della precitata Risoluzione n° 5/00;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad integrare la precitata Risoluzione n° 5/00, e ciò al fine di contribuire a fornire elementi interpretativi utili ad assicurare uniformità di criteri in tutte le Regioni;

Considerato:

La questione si incentra sulla legittimità della nomina dei componenti dell'Autorità Garante del Contribuente da parte del Presidente facente funzioni che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.lg. n° 545/'92, sostituisce il Presidente titolare in caso di assenza o impedimento.

Come è noto, la Risoluzione in discorso stabilisce che la nomina dei componenti dell'Autorità Garante del Contribuente rappresenta una competenza esclusiva del Presidente della Commissione investito delle relative funzioni.

In altre parole, unico soggetto legittimato all'esercizio del suddetto potere di nomina è da ritenersi colui che, per Legge, è investito *in toto* della funzione, e la esercita in modo esclusivo.

Orbene, con riferimento al Presidente facente funzioni, di cui al co. 2 della citata norma, è di palmare evidenza che il Legislatore ha inteso attribuire a quest'ultimo non già la pienezza delle funzioni, bensì solo alcune di queste, verosimilmente sul presupposto di una *vacatio* che fosse assolutamente compressa in termini cronologici. Recita infatti la norma che "Il Presidente della commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente d'età." Si tratta, insomma, di un potere limitato, del quale è necessario, per l'appunto, tracciare i confini. Ed allora, in relazione alla ricerca di quella che può essere stata l'intenzione del Legislatore, si ritiene di poter fare utile riferimento al criterio di "ordinaria amministrazione", in contrapposizione a quello di "straordinaria amministrazione". Costituisce, invero, criterio largamente applicato quello per cui i soggetti chiamati a supplire, temporaneamente ed occasionalmente, in cariche resesi vacanti, debbano limitarsi al compimento di quegli atti indispensabili, in assenza dei quali l'attività dell'Ente o dell'Organo amministrato rischia l'interruzione o, peggio, la paralisi. Il complesso di questi atti è - per l'appunto - riconducibile al c.d. criterio di "ordinaria amministrazione".

Ma vi è un secondo aspetto, ancor più pregnante, che a parere di questo Consiglio, preclude la nomina in discorso da parte del Presidente di C.T.R. facente funzioni.

E' facilmente constatabile, invero, che la predetta nomina costituisce una competenza "propria" del Presidente della Commissione tributaria regionale. Egli, pertanto, è chiamato dal Legislatore ad effettuare un esame di natura "comparativa" tra le varie candidature presentate. Ed è altresì evidente che, oltre ai titoli di servizio e di studio presentati, la scelta cui il citato Organo dovrà procedere non potrà non tenere conto anche delle qualità personali dei candidati, proprio in relazione alla delicatezza dell'incarico istituzionale da attribuire. Si tratta, pertanto, di una indicazione che non potrà prescindere anche da una valutazione dei candidati condotta *intuitu personae*. Orbene, non è chi non veda come, ai fini di una valutazione del tipo descritto, non sia assolutamente irrilevante il giudizio personale, e perciò infungibile, del soggetto che impersona l'Organo deputato dalla Legge alla scelta *de qua*. In somma, posto che la Legge investe del potere di nomina soltanto il Presidente della C.T..R. (e che, peraltro, detta nomina prescinde da risultati concorsuali e/o elettorali, che renderebbero la stessa "atto dovuto"), ne discende che il procedimento in discorso debba essere condotto esclusivamente dal Presidente titolare della carica, che dovrà valutare le candidature anche in funzione del suo personale e prudente apprezzamento: apprezzamento che, come s'è detto, non appare fungibile con l'apprezzamento di altri soggetti.

Tutto ciò considerato, con la presente Risoluzione questo Consiglio di Presidenza conferma ed integra la scelta già operata con la precedente Risoluzione n. 5/2000, nella quale sono stati tracciati i criteri per la nomina dei componenti dell'Autorità Garante del Contribuente.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI